



COMUNE DI BOSCO MARENCO

Provincia di Alessandria

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE SALE DA GIOCO

Approvato con delibera di CC n. 34 del 27/09/2011

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – PRINCIPI GENERALI

ART. 2 – DEFINIZIONE

ART. 3 – NUMERO DEGLI APPARECCHI INSTALLABILI

ART. 4 – TABELLA DEI GIOCHI PROIBITI

TITOLO II – REGIME DELLE AUTORIZZAZIONI

ART. 5 – AUTORIZZAZIONI ALL'ESERCIZIO DELLE SALE GIOCHI

ART. 6 ATTIVITA' COMPLEMENTARE DI SOMMINISTRAZIONE

ART. 7 ATTIVITA' COMPLEMENTARE DI INSTALLAZIONE DI APPARECCHI

ART. 8 – REQUISITI MORALI DELL'ESERCENTE

ART. 9 DURATA ED EFFICACIA DELLE AUTORIZZAZIONI

ART. 10 CARATTERISTICHE DEI LOCALI, LOCALIZZAZIONI E LIMITAZIONI

ART. 11 – PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

TITOLO III – NORME PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

ART. 12 ORARI DI APERTURA

ART. 13 – UTILIZZO DEGLI APPARECCHI DA GIOCO

ART. 14 – INFORMAZIONI AL PUBBLICO

TITOLO IV – SANZIONI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 15 – SANZIONI

ART. 16 DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 17 – NORME FINALI

ART. 18 – ESECUTIVITA' DEL PRESENTE REGOLAMENTO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE SALE DA GIOCO

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 – PRINCIPI GENERALI

Il presente regolamento disciplina:

- 1) l'apertura, il trasferimento di sede, la variazione di superficie ed il subentro nella gestione delle "sale giochi", come tali intendendosi sale pubbliche da gioco, ovvero locali allestiti specificamente per lo svolgimento del gioco lecito e dotati di apparecchi da divertimento ed intrattenimento automatici, semiautomatici od elettronici, oltre ad eventuali altri apparecchi meccanici quali, ad esempio, biliardi, biliardini, flipper o juke box, come definiti all'articolo 110 del TULPS;
- 2) l'installazione degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento automatici, semiautomatici od elettronici, oltre ad eventuali altri apparecchi meccanici quali, ad esempio, biliardi, biliardini, flipper o juke box, come definiti all'articolo 110 del TULPS, negli esercizi già autorizzati ai sensi degli articoli 86 commi 1 2 o 88 del TULPS.
- 3) l'installazione degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento automatici, semiautomatici od elettronici, oltre ad eventuali altri apparecchi meccanici quali, ad esempio, biliardi, biliardini, flipper o juke box, come definiti all'articolo 110 del TULPS, negli esercizi commerciali o pubblici privati diversi da quelli già in possesso di altre autorizzazioni ai sensi degli articoli 86 commi 12 o 88 del TULPS, o in altre aree aperte al pubblico o in circoli privati.

Altresì il presente Regolamento disciplina la localizzazione di ulteriori tipologie:

- agenzie di scommessa ed altri punti di vendita, di cui all'articolo 38 commi 2 4 del D.L. n. 223 del 2006, aventi come attività principale la commercializzazione di giochi pubblici;
- sale destinate al gioco (tipo sale Bingo) di cui al D.M. n. 29 del 31/01/2009.

La regolamentazione, nel rispetto della normativa nazionale, si attiene ai seguenti principi:

- 1) tutela dei minori;
- 2) tutela degli utilizzatori, con particolare riferimento alla necessità di:
 - contenere i rischi connessi alla moltiplicazione delle offerte, delle occasioni e dei centri di intrattenimento aventi come oggetto il gioco d'azzardo;
 - contenere i costi sociali ed economici, oltre che umani e morali, derivanti dall'abuso del gioco d'azzardo;
- 3) adeguamento degli esercizi esistenti alle disposizioni legislative vigenti;
- 4) trasparenza e qualità del mercato;
- 5) libera concorrenza e qualità di impresa;
- 6) semplificazione dei procedimenti per le nuove aperture, subentri e trasferimenti di sede;
- 7) controlli e vigilanza.

ARTICOLO 2 DEFINIZIONI

Al fine del presente regolamento si considerano:

- 1) apparecchi idonei per il gioco lecito quelli indicati all'articolo 110 commi 6 7 del TULPS e si distinguono in diverse tipologie caratterizzate rispettivamente da:
 - possibilità di vincere un premio in denaro;
 - possibilità di vincere un premio consistente in prodotti di piccola oggettistica (gru, pesche di abilità, ecc....);
 - semplice intrattenimento basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica del giocatore (videogiochi, biliardi, calciobalilla, flipper, ecc....).
- 2) apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli indicati all'articolo 110 comma 5 del TULPS.

Gli esercizi assoggettati ad autorizzazione ai sensi dell'articolo 86 commi 1 2 del TULPS si articolano in:

- 1) bar, caffè ed esercizi simili che hanno come attività prevalente la vendita al minuto e la somministrazione di cibi e bevande;
- 2) ristoranti, fast food, osterie, trattorie ed esercizi simili che hanno come attività prevalente la somministrazione degli alimenti;
- 3) stabilimenti balneari che hanno come attività prevalente la messa a disposizione di servizi per la balneazione;
- 4) alberghi, motel, pensioni ed altre strutture simili che hanno come attività prevalente l'offerta di ospitalità;
- 5) circoli privati, organizzazioni, associazioni ed enti collettivi assimilabili che svolgono attività sociali e ricreative riservate ai soli soci, purché in possesso della licenza per la somministrazione di cibi e bevande (D.P.R. n. 616 art. 19 del 04/07/1977);
- 6) sale pubbliche da gioco, chiamate convenzionalmente "sale giochi", ovvero locali allestiti specificamente per il gioco lecito e dotati di apparecchi da divertimento ed intrattenimento automatici, semiautomatici od elettronici, oltre ad eventuali altri apparecchi meccanici quali, ad esempio, biliardi, biliardini, flipper o juke box, come definiti all'articolo 110 del TULPS.

Invece, i punti di raccolta di altri giochi assoggettati ad autorizzazione ai sensi dell'articolo 88 del medesimo T.U. sono articolati in:

- 1) agenzie di scommesse e altri punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione di giochi pubblici (negozi sportivi o ippici) (D.L. n. 223 del 04/07/2006 convertito dalla L. n. 248 del 04/08/2006);
- 2) esercizi di raccolta scommesse su incarico dei concessionari di giochi;
- 3) sale destinate al gioco ovvero sale pubbliche per il gioco del Bingo (D.M. n. 29 del 31/01/2000).

ARTICOLO 3 – NUMERO DEGLI APPARECCHI INSTALLABILI

Il numero massimo di apparecchi e congegni, di cui all'articolo 110 del TULPS, installabili nei locali delle varie tipologie di attività, come sopra enunciate, è determinato dal Decreto Interdirettoriale del 27/10/2003 integrato col Decreto del 18/01/2007.

Negli esercizi diversi da quelli previsti dal D.M. del 27/10/2003 e dal D.M. del 18/01/2007, nella fattispecie gli esercizi commerciali, le aree pubbliche e gli spettacoli viaggianti, il numero massimo di apparecchi e congegni installabili è analogo a quello previsto per i bar.

Gli apparecchi o congegni di cui all'articolo 110 commi 6 del TULPS, non possono, in alcun caso, essere installati negli esercizi pubblici, qualora gli stessi si trovino all'interno di ospedali, luoghi di cura, scuole od istituti scolastici ovvero all'interno delle pertinenze di luoghi di culto.

In nessun caso è consentita l'installazione degli apparecchi da gioco all'esterno dei locali od aree destinate alle attività degli esercizi di cui all'articolo 2 comma 2.

L'articolo 110 comma 3 del TULPS stabilisce che, per gli spettacoli viaggianti autorizzati ai sensi dell'articolo 69 dello stesso, si possano installare solamente apparecchi di cui all'articolo 110 comma 7.

ARTICOLO 4 – TABELLA DEI GIOCHI PROIBITI

La tabella dei giochi proibiti è predisposta ed approvata dal Questore e vidimata dalle autorità competenti al rilascio della licenza e oltre al divieto delle scommesse indica i giochi d'azzardo e quelli vietati nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni e i divieti specifici che la stessa autorità ritenga di disporre.

La tabella dei giochi proibiti deve essere esposta, in luogo ben visibile, in tutte le sale pubbliche da gioco o negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o alla installazione di apparecchi da gioco.

TITOLO II – REGIME DELLE AUTORIZZAZIONI

ARTICOLO 5 – AUTORIZZAZIONI ALL'ESERCIZIO DELLE "SALE GIOCHI"

Le autorizzazioni per l'esercizio delle sale da gioco ai sensi degli articoli 86 comma 1 2 e 88 sono rilasciate da autorità competenti diverse e precisamente:

- 1) per le sale pubbliche da gioco, l'autorizzazione è rilasciata dal Sindaco;
- 2) per le sale dedicate al gioco e per le sale scommessa, la licenza è rilasciata dal Questore.

Pertanto, per le sale dedicate al gioco e per le sale scommessa, la cui licenza è rilasciata dal Questore, questo regolamento vale esclusivamente in termini di autorizzazione alla localizzazione per l'insediamento sul territorio dei suddetti esercizi e non già ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione per avviare l'attività.

La procedura per il rilascio dell'autorizzazione all'apertura, al trasferimento di sede, alla variazione di superficie ed al subentro nella gestione delle "sale giochi" è disciplinato da apposito Regolamento Comunale.

Tale Regolamento individua:

- 1) le procedure di cui all'articolo 19 della L. n. 241 del 07/08/1990 e s.m.i. per le variazioni della superficie del locale;
- 2) le procedure di cui all'articolo 20 della L. n. 241 del 07/08/1990 e s.m.i. per l'apertura, il trasferimento di sede e il subentro nella gestione.

L'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 20 svolgerà la verifica dei necessari requisiti soggettivi di cui alle norme di pubblica sicurezza oltre a quelli oggettivi con riferimento ai criteri di destinazione d'uso e sorvegliabilità del locale e alla normativa vigente in materia di urbanistica, edilizia, igiene pubblica, tutela ambientale nonché delle norme vigenti per la detenzione di video giochi.

ARTICOLO 6 – ATTIVITA' COMPLEMENTARE DI SOMMINISTRAZIONE

Presso gli esercizi che svolgono in modo prevalente l'attività di sala giochi è consentita, come attività accessoria, la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nei limiti di quanto previsto dall'art. 5 lettera

C della Legge 287/91 e precisamente tale attività dovrà essere effettuata su un quarto della superficie di intrattenimento autorizzata per la sala giochi, esclusivamente nei confronti di chi usufruisce dell'attività di intrattenimento e svago e purché non comunichi sulla pubblica via.

Gli orari praticati dall'attività di somministrazione non potranno eccedere gli orari della sala giochi.

L'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande potrà esercitarsi solo a mezzo distributori automatici nel rispetto della normativa che disciplina la materia.

ARTICOLO 7 – ATTIVITA' COMPLEMENTARE DI INSTALLAZIONE DI APPARECCHI

L'installazione di apparecchi di trattenimento e svago, di cui all'articolo 110 del TULPS, nei locali già in

possesso di una licenza rilasciata ai sensi degli articoli 86 comma 1 2 e 88 del TULPS, non è soggetta ad ulteriori autorizzazioni ma solo al rispetto del limite massimo degli apparecchi installabili, fissato con decreti ministeriali D.M. del 27/10/2003 e dal D.M. del 18/01/2007, e ad una comunicazione di avvio dell'attività.

L'orario di utilizzo degli apparecchi installati negli esercizi in possesso di autorizzazione di cui agli articoli 86 e 88 del TULPS corrisponde a quello dell'attività principale.

ARTICOLO 8 – REQUISITI MORALI DELL'ESERCENTE

Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di pubblica sicurezza, il soggetto richiedente deve dichiarare i seguenti requisiti:

- 1) di non aver riportato condanne di cui agli articoli 11 e 92 del TULPS;
- 2) che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione, di cui all'articolo 10 della L. n. 575 del 31/05/1965 e s.m.i. (antimafia).

ARTICOLO 9 – DURATA ED EFFICACIA DELLE AUTORIZZAZIONI

Le licenze sono personali, ossia non possono in alcun modo essere trasmesse né dar luogo a rapporti di rappresentanza, salvo i casi espressamente previsti dalla legge e sono rilasciate in riferimento ai locali in cui l'attività viene svolta.

Le autorizzazioni di polizia, permanendo i requisiti prescritti dalla legge, hanno carattere permanente come previsto dall'articolo 11 del regolamento di attuazione del TULPS, così come integrato dal D.P.R. n. 311 del 28/05/2001, previo rispetto delle disposizioni in materia di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e svago.

Condizionano l'efficacia dell'autorizzazione:

- 1) la validità dei nulla osta rilasciati dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato agli apparecchi installati;
- 2) il regolare pagamento delle imposte stabilite dallo Stato sugli apparecchi installati;
- 3) l'esposizione della tabella dei giochi proibiti.

Ai sensi dell'articolo 9 del TULPS, oltre le condizioni stabilite dalla legge, chiunque ottenga un'autorizzazione di polizia deve osservare le prescrizioni che l'autorità di pubblica sicurezza ritenga di imporgli nel pubblico interesse.

Nel caso di abuso da parte della persona autorizzata, le licenze potranno essere revocate o sospese in qualsiasi momento.

ARTICOLO 10 – CARATTERISTICHE DEI LOCALI, LOCALIZZAZIONI E LIMITAZIONI

I locali destinati all'esercizio di sale destinate al gioco in genere dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- 1) non sia ubicato in, o attiguo con, edifici di civile abitazione;
- 2) essere ubicati al piano terra e con una superficie minima di mq. 50, esclusi accessori e servizi;
- 3) la superficie massima dedicata agli apparecchi da giochi non potrà superare il 50% dell'intera superficie, con esclusione della superficie occupata da piste dedicate al bowling;
- 4) avere una destinazione d'uso compatibile con l'attività insediata;
- 5) essere dotati di servizi igienici in numero adeguato per gli avventori ed il personale, oltre a garantire l'accessibilità come previsto dalla Legge Regionale di settore.

6) rispettare le disposizioni in materia di prevenzione incendi e permettere la sorvegliabilità degli stessi ai sensi del D.M. n. 564 del 17/12/1992.

Per area di vendita s'intende la superficie dell'esercizio destinata alla commercializzazione dei prodotti di gioco, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, attrezzature e simili ad esclusione di quella adibita a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi.

La superficie occupata dai giochi e dagli apparecchi di divertimento, per ragioni di incolumità pubblica, non potrà superare il 50% della superficie utile del locale (esclusi cioè eventuali magazzini, depositi, uffici e servizi).

Non potranno essere autorizzate aperture, ampliamenti o trasferimenti di sale destinate al gioco in genere:

- 1) né all'interno del centro storico definito in base al perimetro disposto dal P.R.G.,
- 2) né all'interno di aree oggetto di riqualificazione approvate nei rispettivi progetti,
- 3) né in luoghi sensibili che la Giunta Comunale potrà individuare anche in tempi successivi.

Non potrà essere autorizzata l'apertura di un nuovo esercizio di sale destinate al gioco, l'ampliamento o il trasferimento di uno esistente, qualora lo stesso si collochi a meno di 400 metri da scuole di ogni ordine e grado, biblioteche, luoghi destinati alle attività sportive in genere, caserme, luoghi di culto, ospedali, case di cura, camere mortuarie, cimiteri, case di riposo, residenze assistite e similari. Tale distanza è misurata sul percorso pedonale più breve che collega i rispettivi punti di accesso.

L'insediamento di sale destinate al gioco in genere potrà avvenire in presenza di una disponibilità di parcheggio privato pari al 70% degli apparecchi autorizzati, anche in aree private limitrofe, comunque entro 100 metri dal locale. Non si applica la possibilità di monetizzare. L'obbligo di dotarsi di parcheggi vige per le sale giochi di nuova formazione, ancorché in sostituzione di altre attività commerciali esistenti.

È fatto divieto di utilizzo, per quanto riguarda l'insegna o comunque per l'identificazione della sala giochi, del termine di "Casinò" o di altre definizioni che possano richiamare il gioco d'azzardo.

ARTICOLO 11 – PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE APERTURA DI UNA SALA PUBBLICA DA GIOCO:

Per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di una sala pubblica da gioco, la domanda, ai sensi dell'articolo 20 della L. n. 241 del 07/08/1990 e s.m.i., dovrà essere presentata in bollo agli Uffici Comunali e dovrà contenere:

- 1) le generalità complete del richiedente ovvero per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la ragione sociale, la denominazione, la sede e le generalità complete del legale rappresentante;
- 2) il codice fiscale del richiedente e la partita I.V.A. se trattasi di società;
- 3) l'ubicazione, l'eventuale insegna dell'esercizio, la superficie destinata ad intrattenimento e quella complessiva dell'esercizio;
- 4) la copia del documento di identità.

Tale domanda dovrà essere sottoscritta dal richiedente a norma di legge.

Nella domanda dovranno essere dichiarati:

- 1) la sussistenza delle condizioni prescritte dal vigente regolamento (ubicazione, superficie, parcheggi, distanza ecc.) nonché delle ulteriori condizioni;
- 2) la disponibilità dei locali, dei quali dovrà essere fornita la planimetria in scala 1:100, timbrata e firmata da un tecnico ed indicante le superfici complessive e quelle destinate agli apparecchi e congegni da gioco e dalla quale risulti il rispetto dei requisiti di sorvegliabilità;
- 3) l'idoneità del locale sotto l'aspetto urbanistico edilizio ed il rispetto delle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi;
- 4) l'adeguamento dell'impianto elettrico e delle altre attrezzature alle norme di sicurezza vigenti;
- 5) la certificazione di agibilità della struttura da parte di un tecnico abilitato se la stessa accoglie fino a 200 persone. Se la struttura accoglie oltre 200 persone occorre la preventiva certificazione di agibilità rilasciata dalla commissione comunale o provinciale di vigilanza sui locali ed impianti di pubblico spettacolo;
- 6) la conformità alla legislazione vigente in materia dei giochi installati all'interno del proprio esercizio;
- 7) il possesso del nulla osta e della scheda esplicativa rilasciati dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato per gli apparecchi installati;
- 8) l'insussistenza nei propri confronti di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della L. n. 575 del 31/05/1965 e s.m.i. (antimafia).

Prima del ritiro dell'autorizzazione, dovranno essere presentati i seguenti documenti:

- 1) la relazione, redatta da un tecnico competente, ai sensi della L. n. 447/1995 e D.P.C.M. 05/12/1997, comprovante il rispetto della normativa vigente in materia di tutela da inquinamento acustico;
- 2) qualora siano installati impianti di diffusione sonora, la certificazione di cui al D.P.C.M. 215/99, redatta da un tecnico abilitato;
- 3) la documentazione comprovante la disponibilità dei locali.

Il possesso dei requisiti soggettivi del richiedente saranno accertati, anche a campione, da parte dell'ufficio comunale competente.

La documentazione dovrà essere integrata, salvo proroga per comprovata necessità, entro 30 giorni dalla richiesta di integrazione, pena l'archiviazione della pratica.

L'attività dovrà essere attivata entro 180 giorni dal rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità. La mancata attivazione comporterà la decadenza dell'autorizzazione rilasciata.

TRASFERIMENTO DI SEDE DI UNA SALA PUBBLICA DA GIOCO:

il trasferimento dell'attività in altri locali è concessa nel rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento

La domanda per il trasferimento di sede è, a tutti gli effetti, equivalente a quella di nuova apertura, segue lo stesso iter procedurale e deve contenere tutti gli elementi e gli allegati così come sopra indicati.

SUBINGRESSO NELL'ATTIVITA' DI SALA PUBBLICA DA GIOCO:

in caso di subentro nell'azienda o nel ramo d'azienda, la comunicazione, ai sensi dell'articolo 20 della L. n. 241 del 07/08/1990 e s.m.i, dovrà essere presentata al Comune entro 60 giorni dall'atto notarile, pena la decadenza dal diritto al subentro.

Fino alla presentazione della comunicazione di subingresso non potrà essere esercitata l'attività.

Come disposto dall'articolo 12 bis del regolamento di attuazione del TULPS nel caso di morte del titolare, l'erede, ovvero, se si tratta del titolare di un'impresa esercitata in forma societaria, colui che vi subentra, può richiedere il rilascio di una nuova autorizzazione, continuando l'attività nei tre mesi successivi alla data della morte. L'autorità di pubblica sicurezza potrà ordinare la cessazione immediata dell'attività se l'interessato o il rappresentante esercente risulterà privo dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 11 del TULPS.

VARIAZIONE DI SUPERFICIE DEI LOCALI DI UNA SALA PUBBLICA DA GIOCO:

La comunicazione per variazione di superficie dei locali adibiti a sala giochi dovrà essere redatta in carta libera, ai sensi dell'articolo 19 della L. n. 241 del 07/08/1990.

La comunicazione dovrà contenere:

- 1) le generalità del richiedente;
- 2) la dichiarazione che:
 - i locali oggetto di ampliamento non sono ubicati in, o confinanti con, edifici di civile abitazione;
 - sono rispettate le norme in materia di barriere architettoniche;
 - sono rispettate le norme igienico sanitarie;
 - è rispettato il 60 per cento di superficie massima occupabile dai giochi;

- è rispettato il principio che i giochi di cui all'articolo 110 comma 6 verranno collocati in aree specificamente dedicate;
- sono rispettati i criteri di localizzazione di cui all'art.10 del presente regolamento

Alla comunicazione andranno allegati i seguenti documenti:

- 1) la planimetria in scala 1:100, timbrata e firmata da un tecnico ed indicante le superfici complessive e quelle destinate agli apparecchi e congegni da gioco e dalla quale risulti il rispetto dei requisiti di sorvegliabilità;
- 2) l'idoneità del locale sotto l'aspetto urbanistico edilizio ed il rispetto delle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi;
- 3) l'adeguamento dell'impianto elettrico e delle altre attrezzature alle norme di sicurezza vigenti;
- 4) la certificazione di agibilità della struttura da parte di un tecnico abilitato se la stessa accoglie fino a 200 persone. Se la struttura accoglie oltre 200 persone occorre la preventiva certificazione di agibilità rilasciata dalla commissione comunale o provinciale di vigilanza sui locali ed impianti di pubblico spettacolo;
- 5) la relazione, redatta da un tecnico competente, ai sensi della L. n. 447/1995 e D.P.C.M. 05/12/1997, comprovante il rispetto della normativa vigente in materia di tutela da inquinamento acustico;
- 6) qualora siano installati impianti di diffusione sonora, la certificazione di cui al D.P.C.M. 215/99, redatta da un tecnico abilitato;
- 7) la documentazione comprovante la disponibilità dei locali;
- 8) il nulla osta di messa in esercizio e la scheda esplicativa rilasciati dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato per gli apparecchi installati.

TITOLO III – NORME PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

ARTICOLO 12 ORARI DI APERTURA

L'orario di apertura, liberamente scelto dall'operatore, dovrà essere contenuto entro la seguente fascia oraria massima ovvero dalle ore 14.00 alle ore 23.00.

Il titolare dell'attività di sala giochi dovrà comunicare al Comune l'orario adottato e renderlo noto al pubblico mediante esposizione di cartello ben visibile compresa l'indicazione del giorno di chiusura settimanale.

Con ordinanza del Sindaco gli orari di apertura e chiusura potranno essere rideterminati.

ARTICOLO 13 – UTILIZZO DEGLI APPARECCHI DA GIOCO

In tutti gli esercizi in cui sono installati apparecchi da gioco, il titolare della relativa autorizzazione è tenuto a far osservare il divieto di utilizzo degli stessi:

- 1) ai minori di anni 18, come stabilito dall'articolo 110 comma 8 del TULPS relativamente agli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110 comma 6 del TULPS;

- 2) ai minori di anni 14, relativamente agli apparecchi e congegni automatici di cui all'articolo 110 comma 7 del TULPS;
- 3) nelle ore antimeridiane durante il periodo di apertura delle scuole, ai minori che hanno compiuto gli anni 14 ma non ancora gli anni 18.

ARTICOLO 14 – INFORMAZIONI AL PUBBLICO

Tutti gli esercizi di "sale giochi" dovranno fornire, al pubblico, le seguenti informazioni:

- 1) all'ingresso del locale dovrà essere chiaramente esposto un cartello contenente le indicazioni di utilizzo degli apparecchi di gioco;
- 2) dovrà essere esposto, in modo chiaro e ben visibile, un cartello per la limitazione dell'età di utilizzo di quei videogiochi che, per il loro contenuto, siano menzionati nella tabella dei giochi proibiti;
- 3) esternamente a ciascun apparecchio o congegno di cui all'articolo 110 del TULPS dovranno essere chiaramente visibili, espressi in lingua italiana, i valori relativi al costo della partita, le regole del gioco e la descrizione delle combinazioni o sequenze vincenti;
- 4) esternamente a ciascun apparecchio o congegno di cui all'articolo 110 comma 6 del TULPS dovranno essere chiaramente visibile anche il divieto di utilizzo ai minori di anni 18 di cui all'articolo 110 comma 8 del TULPS del gioco e la descrizione delle combinazioni o sequenze vincenti;
- 5) ogni apparecchio dovrà essere accompagnato dal nulla osta e dalla scheda esplicativa rilasciati dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato;
- 6) nel locale dovrà essere esposta, in maniera visibile, l'autorizzazione rilasciata dall'amministrazione comunale;
- 7) nel locale dovrà essere esposta, in maniera visibile, ai sensi dell'articolo 110 del TULPS, la tabella dei giochi proibiti dal Questore e vidimata dalle autorità competenti al rilascio della licenza;
- 8) nelle sale da biliardo dovrà essere, altresì, esposto in modo visibile il costo della singola partita ovvero quello orario,
- 9) come disposto dall'articolo 18 del regolamento di attuazione del TULPS, le insegne, le tabelle, le vetrine esterne o interne dovranno essere scritte in lingua italiana. E' consentito anche l'uso di lingue straniere, purché alla lingua italiana sia dato il primo posto con caratteri più appariscenti.

TITOLO IV – SANZIONI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ARTICOLO 15 SANZIONI

- 1) Ferme restando le sanzioni penali, le violazioni alle norme del TULPS sono punite ai sensi degli articoli 17 bis, 17 ter, 17 quater, 110 e 221 bis.
- 2) Per le violazioni al presente regolamento non disciplinate da specifiche disposizioni di legge (statale o regionale), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo

7 bis del D.Lgs. n. 267 del 18/08//2000, fatte salve le diverse sanzioni, assunte dalla Giunta Comunale eventualmente previste.

- 3) Ai sensi dell'articolo 110 comma 10 del TULPS, se l'autore degli illeciti di cui all'articolo 110 comma 9 è titolare di licenza di pubblico esercizio, la licenza è sospesa da 1 a 30 giorni e/o revocata, nel caso di recidiva, ovvero di reiterazione della violazione, ai sensi dell'articolo 8 bis della L. n. 689 del 24/11/1981.

Nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione incorra, nell'anno solare, in più di tre violazioni, potrà essere disposta la sospensione della licenza, in considerazione anche della gravità delle violazioni, fino ad un massimo di 30 giorni.

ARTICOLO 16 DISPOSIZIONI TRANSITORIE

I criteri previsti nel presente provvedimento si applicano alle richieste di nuova autorizzazione e di trasferimento di sale giochi.

Le autorizzazioni per l'esercizio delle "sale giochi", rilasciate prima dell'entrata in vigore dei criteri correnti, resteranno valide fino ad eventuale cessazione dell'attività.

ARTICOLO 17 – NORME FINALI

Per quanto non previsto nel presente atto, vale quanto stabilito dalle leggi vigenti in materia.

ARTICOLO 18 ESECUTIVITÀ DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Il presente regolamento entrerà in vigore il 15° giorno dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.